Corte d'Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile - 05/11/2021, n. 1748. Pres. Lupo. Est. Ciardo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato, A.G. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, l'avv.to U.R., chiedendo che venisse condannato al pagamento delle somme specificate dettagliatamente in domanda. Dedusse che il professionista aveva omesso di assolvere correttamente e con diligenza l'onere probatorio nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nel di lei interesse, nella quale, contestando il credito per residui compensi professionali richiesti dal dott. M., odontoiatra, aveva dedotto l'inadempimento del professionista causativo di danno alla salute e relazionale. Precisò che il legale non solo aveva omesso di dedurre mezzi di prova adeguati a confutare la prova testimoniale articolata dall'opposto, ma aveva pure trascurato di depositare la cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica idonea a dimostrare la falsità delle annotazioni apposte sulla cartella clinica del dott. B. e aveva, poi, lasciato scadere il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 1082/2010 di rigetto dell'opposizione.

Si costituì nel giudizio di primo grado l'avv.to U.R. il quale contestò ogni addebito e chiese di chiamare in causa l'Amissima Assicurazioni s.p.a. chiedendo di essere dalla medesima manlevato nel caso di condanna.

Si costituì nel giudizio di primo grado la terza chiamata che, aderendo alle difese dell'assicurato, non contestò il diritto del convenuto alla garanzia.

Senza attività istruttoria, il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in data 2 marzo 2018, rigettò la domanda e condannò l'attrice al rimborso delle spese di lite.

Avverso la sentenza, ha proposto appello A.G. chiedendo l'integrale riforma di essa e l'accoglimento delle proprie domande.

Si sono costituiti l'appellato e la compagnia di assicurazione, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co. 2 e 4, d.l. n.34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, il giorno 21.5.2021, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

Con un unico motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, nella causa patrocinata dall'avv.to U.R., la ricorrente non avesse articolato mezzi di prova a sostegno della dedotta falsità della cartella clinica redatta dal dott. B., senza tener conto della produzione della cartella clinica dell'ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie) da cui emergeva che due giorni dopo le visite annotate come eseguite nella cartella del dentista, la A.G. era stata sottoposta a un intervento chirurgico per un carcinoma al rene destro, ciò che rendeva inverosimile che la donna si fosse recata poco prima dal B. per effettuare un trattamento di pulizia dei denti.

L'ordinanza emessa dal primo giudice è impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto non colposo l'aver omesso di proporre appello senza previamente consultare la cliente.

Il gravame investe l'intero ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice e ripropone le medesime difese esposte nell'atto introduttivo del processo.

La causa patrocinata dall'avv.to U.R. nell'interesse di A.G. ha avuto ad oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto dal dott. M. B. per il pagamento del saldo dei compensi professionali pretesi per l'impianto di protesi dentaria e per l'intera prestazione odontoiatrica.

Secondo le prospettazioni dell'opponente, l'intera prestazione dell'odontoiatra era stata eseguita in maniera errata e le aveva cagionato un considerevole danno. A fronte di ciò, l'avv.to U.R. non ha efficacemente provato gli addebiti mossi all'opposto, non ha compiutamente confutato le prove orali e documentali fornite da quest'ultimo, non ha

proposto impugnazione avverso la sentenza benché munito di procura alle liti per tutte le fasi del giudizio, e ha omesso di informare la cliente degli esiti della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e del termine di scadenza per appellarla.

Il gravame proposto è infondato.

La responsabilità risarcitoria dell'avvocato per non corretto adempimento del mandato difensivo "non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020).

In punto di corretta ripartizione degli oneri probatori, pertanto, sul cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, grava l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), poiché la regola del la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410).

Discende dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (Cass. 24544/2009), l'onere del professionista di dimostrare, a fronte, dell'eventuale corretto assolvimento dell'onere probatorio del danneggiato, di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, che deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (Cass. sez. 3, Sentenza n. 8312 del 12/04/2011).

Nella specie, dall'esame degli atti risulta che l'avv.to U.R. ha esposto gli elementi costitutivi essenziali della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e ha articolato mezzi di prova che, tuttavia, non sono stati ammessi dal giudice, il quale ha ritenuto fondata la pretesa dell'odontoiatra e imputabili alla condotta negligente della stessa paziente i danni da lei lamentati. Neppure la produzione della cartella clinica dell'ISMETT avrebbe ragionevolmente potuto dimostrare l'asserita falsità delle annotazioni contenute nella cartella redatta dal dott. B., non essendovi coincidenza di date tra la prestazione odontoiatrica e il ricovero presso la struttura sanitaria, successivo, quest'ultimo, seppur di pochi giorni, alle indicate giornate di visita presso lo studio dentistico.

Tali considerazioni e la motivazione della sentenza n. 1082/2010 che, nel rigettare l'opposizione proposta, ha ascritto alla stessa G. la responsabilità dell'esito infausto della prestazione professionale, riconoscendo la correttezza dell'operato del medico, inducono a escludere, sotto il profilo in esame, che la prestazione dell'avvocato sia stata causa di un pregiudizio risarcibile.

Quanto alla carenza di informazioni sull'esito del giudizio e la mancata impugnazione nei termini perentori, seppur sul punto era onere del professionista provare di avere assolto correttamente il relativo obbligo, difetta la prova che, qualora fosse stato tempestivamente proposto gravame avverso la sentenza sfavorevole, l'attrice avrebbe potuto apportare al giudice di appello elementi nuovi idonei a ribaltare l'esito della controversia.

Infatti, non è sufficiente che il cliente dimostri la perdita del potere di impugnare la sentenza, non essendo tale elemento di per sè una conseguenza patrimoniale negativa, ma occorre provare in concreto i riflessi pregiudizievoli che ne siano direttamente derivati dimostrando, in termini di probabilità, le diverse conseguenze che l'attività del professionista, ove correttamente eseguita, avrebbe determinato sull'esito del giudizio (Cassazione civile, sez. II, 27/05/2009, n. 12354.)

Il gravame deve, pertanto, essere integralmente rigettato, con assorbimento di ogni questione inerente la domanda di garanzia spiegata, anche in questo grado del giudizio, dall'appellato nei confronti di Amissima assicurazioni s.p.a.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n. 37/18.

L'appellante deve essere condannata a rimborsarle sia all'appellato sia alla terza chiamata.

In ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come

inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,

rigetta l'appello proposto da A.G. avverso l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., dal Tribunale di Palermo in data 2.3.2018;

condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 per ciascuno, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 5.10.2021.